

# L'ART. 403 C.C.

## IL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE

Dott. Giovanfrancesco Fiore  
Giudice presso il Tribunale per i minorenni di Salerno

7 novembre 2022



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO**  
**FORMAZIONE CONTINUA POF 2022**  
**DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI**



**RIFORMA del DIRITTO DI FAMIGLIA**

Saluti: **avv. Americo Montera** – Presidente Emerito COA Salerno

Coordinatore POF: **Avv. Gaetano Paolino** - Vicepresidente Unione Regionale degli Ordini della Campania

Referente: **Avv. Laura Landi** – Responsabile del POF diritto di famiglia e minorile

***Allontanamento del Minore  
nel riformato art. 403 c.c.***

1. INTERVENTO
2. PROVVEDIMENTO/AVVISO ORALE PM
3. RICORSO PER LA CONVALIDA
- 4. PRES. T.M. PER CONVALIDA**

Entro le successive **48 ore** il tribunale per i minorenni, con decreto del **presidente o del giudice** da lui delegato, **provvede** sulla richiesta di **convalida** del provvedimento, **nomina** il **curatore** speciale del minore e il **giudice** relatore e **fissa l'udienza di comparizione** delle parti innanzi a questo entro il termine di **15 giorni**. Il decreto è immediatamente **comunicato** al P.M. e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono **notificati** entro 48 ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del p.m. che a tal fine può avvalersi della p. g.

- 1.INTERVENTO                      2.PROVVEDIMENTO/AVVISO                      ORALE                      PM
3. RICORSO PER LA CONVALIDA    **4.PRES. T.M. PER CONVALIDA**

• Il Presidente:

- convalida o revoca il provvedimento di allontanamento
- nomina il curatore
- nomina il giudice delegato
- Fissa l'udienza entro 15 gg (e manda al Pm per le notifiche del ricorso e decreto)

**Non può:** modificare il provvedimento, assumere mezzi istruttori\*.

- 1.INTERVENTO
- 2.PROVVEDIMENTO/AVVISO ORALE PM
3. RICORSO PER LA CONVALIDA
- 4.PRES. T.M. PER CONVALIDA
5. **UDIENZA**

All'udienza il giudice relatore **interroga liberamente le parti e può assumere informazioni**; procede inoltre **all'ascolto del minore direttamente** e, ove ritenuto necessario, con **l'ausilio** di un esperto. Entro i 15 giorni successivi il tribunale per i minorenni, **in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore** e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per **l'ulteriore corso** del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

1.INTERVENTO 2.PROVVEDIMENTO/AVVISO ORALE PM 3. RICORSO  
PER LA CONVALIDA 4.PRES. T.M. PER CONVALIDA 5. UDIENZA

## Giudice :

- **interroga liberamente le parti**
- può assumere informazioni (anche con l'intervento dei servizi)
- ascolta il minore direttamente (o con l'ausilio di un esperto).

1.INTERVENTO 2.PROVVEDIMENTO/AVVISO ORALE PM 3. RICORSO PER LA CONVALIDA 4. PRES. T.M. PER CONVALIDA. 5.UDIENZA 6.PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

## LA DECISIONE:

Entro i 15 giorni successivi, in **composizione collegiale**, **IL T.M.** pronuncia decreto con cui **conferma**, **modifica** o **revoca** il decreto di convalida,

- Può adottare provvedimenti nell'interesse del minore
- **Dà le disposizioni per l'ulteriore corso** del procedimento solo qualora vi siano le richieste ulteriori del 333.

Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

INTERVENTO 2.PROVVEDIMENTO/AVVISO ORALE PM 3. RICORSO PER LA CONVALIDA 4.PRES. T.M. PER CONVALIDA5. UDIENZA 6.PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 7. **RECLAMO**

- *Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto il p.m., gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.*



# PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO

- se non è pendente un procedimento *separativo* (separazione, divorzio o modifiche) continua presso il T.M. come art. 333 o 330 c.c. o adozione.
- Se è pendente un procedimento separativo si trasmettono gli atti e il decreto per la prosecuzione al giudice ordinario.

# CRITICITA'

## IL RITARDO

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità **perde efficacia** se la **trasmissione degli atti** da parte della pubblica autorità, **la richiesta di convalida** da parte del pubblico ministero e i **decreti del tribunale per i minorenni** non intervengono entro i termini previsti.

**In questo caso** il tribunale per i minorenni adotta i **provvedimenti temporanei e urgenti** nell'interesse del minore (VECCHIO RITO)

# CRITICITA'

**Il provvedimento decade tassativamente se:**

- Il provvedimento della pubblica autorità non è trasmesso entro le 24 ore successive al collocamento
- Il p.m. non trasmette il ricorso entro le 72 ore al t.m.
- Il t.m. non convalida entro le 48 ore
- Il t.m. non emette il decreto entro i 15 giorni successivi alla prima udienza

# SE SCADONO I TERMINI

- Inviare immediatamente una segnalazione (come in precedenza) al p.m.
- Il p.m. propone ricorso per ottenere un provvedimento urgente al t.m.
- il tribunale per i minorenni adotta i **provvedimenti temporanei e urgenti** nell'interesse del minore e integra il contraddittorio

# COMMA 8 ART. 403 C.C.

*...Qualora il minore sia collocato in **comunità di tipo familiare**, quale **ipotesi residuale** da applicare in ragione **dell'accertata esclusione** di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.*